

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PROVINCIA DI TREVISO

Ordinanza n. 6 del 28/10/2016

Prot. N. 45675 del 28/10/2016

NORME PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO

IL SINDACO

VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. n. 3298/28;

ACCERTATO che l'art. 13 del R.D. 3298/28 prevede una apposita autorizzazione del Sindaco;

RITENUTO, per criteri di efficienza ed efficacia dell'Autorità Amministrativa, di predisporre un'ordinanza complessiva data dalla presente che prevede in dettaglio i requisiti per i beneficiari della presente autorizzazione e le prescrizioni cui devono attenersi anche da un punto di vista di adempimenti amministrativi;

VISTO il Reg. CE n. 1099 del 24/09/2009 relativo alla protezione degli animali durante la macellazione;

VISTA la D.G.R. Veneto n. 1251 del 28/09/2015, che fissa le tariffe delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L. regionali;

VISTA la nota della Regione Veneto prot. n. 611214/50.00.13.00 del 24/10/2006 avente per oggetto "Macellazione dei suini a domicilio";

VISTA la proposta n. 45115 in data 24/10/2016 dell' ULSS n. 8;

AUTORIZZA

Nel periodo compreso tra il **02 novembre 2016 ed il 28 febbraio 2017** la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei privati interessati. A tal riguardo,

ORDINA

- I privati cittadini interessati alla macellazione dei suini a domicilio, sottopongono gli stessi alla visita ispettiva da parte di un Medico Veterinario dell'Azienda U.L.SS. n. 8.
- Gli stessi cittadini, interessati alla macellazione dei suini a domicilio, concordino con i Servizi Veterinari dell'Azienda U.L.SS. n. 8 presso il Distretto Sanitario di Vedelago sito in via Toniolo (tel. 0423/708851), almeno due giorni prima dell'effettuazione, al fine di poter permettere una idonea programmazione dell'attività ispettiva, la data e l'ora della macellazione, e di questo verrà successivamente notiziato l'ufficio Comunale competente da parte del Servizio Veterinario.
- Gli allevatori residenti nel territorio del Comune che intendano macellare suini per consumo privato, devono sottoporre l'intero animale, dopo l'uccisione e prima di iniziarne la lavorazione nel proprio domicilio alla visita del Veterinario;
- E' vietata la macellazione dei suini nelle ore notturne e nei giorni festivi;
- E' consentita la macellazione di un solo suino o, al massimo di due suini per nucleo familiare;
- E' vietata la macellazione dei suini per conto terzi al di fuori dei mattatoi a ciò autorizzati;
- E' vietata altresì la commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato;
- Il personale addetto alla macellazione (norcini) in sostituzione del libretto sanitario dovrà dimostrare di aver seguito un percorso formativo nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. Veneto n. 2685 del 6 agosto 2004;
- Le attrezzature, gli utensili e i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni, debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igieniche- sanitarie;
- E' vietato in via assoluta di lavorare le carni prima che sia stata accertata dal Sanitario la loro commestibilità;
- E' vietata la iugulazione degli animali se non sono stati preventivamente abbattuti con la pistola proiettile captivo di cui tutti i norcini devono essere provvisti;
- L'attestazione di avvenuta visita sanitaria dovrà risultare da dichiarazione del Veterinario su particolare modulo;
- E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza. Castelfranco Veneto, li 28/10/2016

IL SINDACO
- F.to Stefano Marcon -